

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: //

Annessi: //

OGGETTO: D.P.R. n. 202 e n. 204 del 4 dicembre 2025. Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018 – 2020 ed al triennio 2021 – 2023 per il personale dirigente delle Forze Armate. Trattamento economico.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica indicati in oggetto, che si applicano al personale militare dirigente di Esercito italiano, Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, ed Aeronautica militare, rispettivamente per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 ed il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023.

I predetti decreti disciplinano rispettivamente:

- l’attribuzione di elementi retributivi accessori una tantum;
- l’estensione al personale dirigente delle Forze Armate di alcuni istituti economici e normativi già previsti per il restante personale militare, nei limiti della compatibilità con lo status dirigenziale.

Ciò premesso, la presente circolare fornisce indirizzi applicativi, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative e fatta salva la prevalenza delle disposizioni di legge e regolamento.

Si precisa al riguardo che tutti gli importi di cui alla presente circolare sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

2. DESTINATARI

Le disposizioni di cui ai decreti in oggetto si applicano al personale dirigente delle Forze Armate, con riferimento a:

- a) Esercito italiano,
- b) Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto,
- c) Aeronautica militare.

Il personale militare destinatario dei D.P.R. n. 202 e n. 204 è il personale con qualifica di Generale, Generale di corpo d’armata, Generale di divisione, Generale di brigata, Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni:

- il D.P.R. n. 202 del 4 dicembre 2025 si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente delle Forze Armate;
- il D.P.R. n. 204 del 4 dicembre 2025 si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze Armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al triennio 2018-2020.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO E “UNA TANTUM”

4.1 Emolumento accessorio “una tantum”

Criteri di corresponsione

L'emolumento una tantum è corrisposto in relazione:

- ai mesi di servizio effettivamente prestato;
- al grado rivestito nel periodo di riferimento.

Le misure annue dell'emolumento sono parametrizzate su dodici mensilità.

Ai fini della determinazione dei ratei mensili:

- la frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile;
- non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni.

Non sono, altresì, utili ai fini della corresponsione dell'emolumento una tantum:

- i mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio;
- i periodi di aspettativa o di congedo non retribuito;
- ogni altra causa di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comporti la mancata corresponsione del trattamento economico fondamentale.

L'importo annuo dipende dal grado e dai mesi di servizio prestati nei trienni (2018-2020 e 2021-2023), secondo la seguente tabella:

Grado E.I. (e corrispondenti)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Generale	106,15 €	511,09 €	688,30 €	735,53 €	1.164,48 €	1.173,28 €
Generale di corpo d'armata	101,72 €	489,80 €	659,62 €	704,88 €	1.115,96 €	1.124,39 €
Generale di divisione	97,30 €	468,50 €	630,94 €	674,23 €	1.067,44 €	1.075,50 €
Generale di brigata	92,88 €	447,20 €	602,26 €	643,59 €	1.018,92 €	1.026,62 €
Colonnello	88,45 €	425,91 €	573,58 €	612,94 €	970,40 €	977,73 €
Tenente colonnello	84,03 €	404,61 €	544,90 €	582,29 €	921,88 €	928,84 €
Maggiore	79,61 €	383,32 €	516,22 €	551,65 €	873,36 €	879,96 €

4.2 Istituti economici estesi al personale dirigente

In attuazione del D.P.R. del 4 dicembre 2025, n. 204, al personale dirigente di Esercito italiano, Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, ed Aeronautica militare si applicano, **a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a valere dal 1° gennaio 2024**, le seguenti disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n.56, e segnatamente:

Articolo richiamato nel DPR 204/2025	Istituti economici estesi ai dirigenti. Tipologia normativa (DPR 56/2022)
Art. 10	Trattamento di missione
Art. 11	Orario di lavoro
Art. 12	Indennità di rischio
Art. 13 (con esclusione del comma 12)	Indennità varie (tra cui alcune indennità operative o connesse a specifiche condizioni di impiego)
Art. 14	Indennità di presenza festiva
Art. 15	Indennità per servizio aviolancistico
Art. 16	Indennità di servizio aereo
Art. 17	Indennità mensile artificieri
Art. 18	Indennità per soccorritori alpini

Decorrenza degli effetti economici

Ai sensi del citato articolo 2, le disposizioni del D.P.R. n. 56/2022 richiamate trovano applicazione nei confronti del personale dirigente con decorrenza dal 31 dicembre 2023 e con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Criteri di corresponsione

L'applicazione degli istituti previsti dal D.P.R. n. 204/2025 al personale dirigente deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e della specificità del ruolo dirigenziale, senza introdurre limitazioni non previste dal D.P.R. stesso. Eventuali indicazioni operative su orario di lavoro, straordinario o turnazioni devono essere interpretate in coerenza con lo status dirigenziale, fermo restando quanto espressamente stabilito dal D.P.R.

4.3 Trattamento di missione – art. 10 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Incremento della diaria di missione giornaliera e modifica degli importi e delle modalità di rimborso dei pasti

L'indennità di missione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è rideterminata secondo i valori indicati nella sottostante tabella.

TRATTAMENTO DI MISSIONE		
Indennità di missione incrementata del 17,36% per i singoli gradi del personale dirigente		
Gradi ed equiparati	Importo in vigore sino al 31 dicembre 2023	Importo in vigore dal 1° gennaio 2024
	Giornaliero	Giornaliero
Generale di Corpo d'Armata	28,82 €	33,82 €
Generale di Divisione	24,12 €	28,31 €
Generale di Brigata	20,45 €	24,00 €
Colonnello	20,45 €	24,00 €
Tenente Colonnello	20,45 €	24,00 €
Maggiore	20,45 €	24,00 €

In caso di missione di durata superiore a 12 ore, è riconosciuto il rimborso delle spese documentate per i pasti nei seguenti limiti:

- euro 30,55 per un pasto;
- euro 61,10 complessivi per due pasti.

Per incarichi di durata non inferiore a 8 ore spetta il rimborso di un solo pasto.

Gli stessi limiti di rimborso si applicano anche al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti:

- per esigenze di servizio;
- per assenza di strutture idonee, pur avendone diritto secondo la normativa vigente.

È ammesso il rimborso di documentazione fiscale con la dicitura «pasto completo».

Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori sede, anche in contingenti superiori a dieci unità, spetta il trattamento di missione di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo dell'indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

4.4 Orario di lavoro – art. 11 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Rideterminazione dell'importo giornaliero dell'indennità di compensazione

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che, per inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, l'indennità prevista dall'art. 13, comma 4, del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola prestazione ordinaria giornaliera, è rideterminata in euro 12,00.

Nuova indennità di prontezza operativa

Al personale militare dell'Esercito italiano che, in relazione ai compiti assegnati, è tenuto a garantire la disponibilità oltre il normale orario di servizio per l'impiego in:

- assetti di livello plotone tratti dai reggimenti del genio, oppure
- nuclei di ricognizione,

è riconosciuta un'indennità di prontezza operativa giornaliera pari a euro 8,00.

Il personale in prontezza operativa:

- è soggetto all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro sei ore;
- può essere impiegato per esigenze di servizio per periodi non inferiori a dodici ore consecutive;
- non può superare dodici giornate feriali e due festive al mese.

L'indennità di prontezza operativa non è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all'art. 14, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

Riconoscimento al personale militare "in drappello" delle ore di straordinario effettuate in viaggio

Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, comprese le ore di viaggio, è da considerarsi in servizio.

Recupero della giornata festiva in caso di servizio isolato svolto in viaggio

Il comma 3 dell'art. 13 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 – come esteso al personale dirigente ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 - è stato sostituito, prevedendo che:

- il personale inviato in servizio fuori sede, impiegato oltre il turno giornaliero (comprensivo di viaggi e svolgimento dell'incarico), è esonerato dal turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso;
- se i viaggi di andata o rientro si svolgono in giornata festiva spetta il recupero dell'intera giornata, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione;
- qualora il servizio in missione si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, è garantito un intervallo di recupero psico-fisico non inferiore a dodici ore;
- il turno giornaliero si considera completato anche ai fini dell'orario settimanale d'obbligo.

4.5 Indennità di rischio – art. 12 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Incremento delle indennità giornaliere di rischio

Le indennità giornaliera di rischio sono rideterminate come segue:

a) Attività con esposizione continua e diretta a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumità personale:

(D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, Tabella A)

GRUPPO	Importo in euro
I	2,30
II	2,00
III	1,50
IV	0,90
V	0,80

b) Operatori subacquei:

(D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, Tabella C)

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
0-12	1,86	2,46	3,72	0,90
13-25	2,46	3,72	5,25	1,23
26-40	3,09	5,25		1,53
41-55	4,62	6,81		1,86
56-80	7,74	9,27		2,16
81-110	9,27	10,83		2,46
111-150		12,39		3,09
151-200		13,95		3,87
Oltre 200		15,48		4,65

La tabella di cui sopra indica le misure per ogni ora di immersione, differenziate per tipo di apparecchiatura e profondità, sia non in saturazione che in saturazione.

4.6 Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 ed altre indennità – art. 13, comma 12 escluso, del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Incremento dell'indennità d'impiego operativo per reparti di campagna

L'indennità mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 140% dell'indennità di impiego operativo di base.

L'indennità mensile di impiego operativo di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 è elevata al 140%.

Forze Speciali, Incursori, Ranger, Acquisitori Obiettivi

Al personale militare in possesso di brevetto di incursore o operatore subacqueo, in servizio presso reparti incursori, subacquei, centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nel 190% dell'indennità di impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.

Al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», rispettivamente in servizio presso il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze Speciali, spetta un'indennità supplementare mensile pari al 170% dell'indennità di impiego operativo di base. Al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche

delle Forze Speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre alle indennità sopra indicate, spetta una ulteriore indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali pari a euro 120,00.

Il personale militare in possesso dei suddetti brevetti mantiene il trattamento economico anche se impiegato presso altri comandi, unità operative o amministrazioni, purché svolga attività tipiche delle Forze Speciali.

Unità anfibia

Al personale militare con abilitazione anfibia, in servizio presso unità anfibia o da sbarco, spetta un'indennità supplementare mensile pari al 70% dell'indennità di impiego operativo di base.

Al personale militare con qualifica anfibia alfa spetta un'indennità supplementare mensile pari al 40%.

Al personale militare non abilitato, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta un'indennità supplementare giornaliera pari al 60% dell'indennità di impiego operativo di base.

Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)

Al personale in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, l'indennità di impiego operativo è elevata al 170% dell'indennità di base.

Nel caso in cui gli Enti/Comandi di cui sopra siano stati interessati da modifiche ordinamentali, verificata la relativa copertura finanziaria, nonché il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti le funzioni concretamente svolte, l'indennità potrà essere corrisposta anche nel caso di soppressione, con contestuale assorbimento delle funzioni in altro Ente, nonché di riconfigurazione e ridenominazione degli stessi.

Ulteriori adeguamenti percentuali

Le percentuali della Tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1978, n. 78 sono rideterminate rispettivamente nel 170% dell'indennità di impiego operativo di base.

Aerocontrollori imbarcati

Al personale militare aerocontrollore, imbarcato su unità navali, spetta un'indennità supplementare mensile pari al 70% (livello alfa).

L'indennità al 70% spetta anche ai controllori del traffico aereo imbarcati su unità portaeromobili.

Turni continuativi

L'indennità giornaliera per il personale impiegato in turni continuativi è rideterminata in euro 4,10.

Settore cyber

Al personale militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e nel VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, spetta una indennità supplementare mensile pari al 40% dell'indennità di impiego operativo di base.

L'indennità è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:

a) al personale militare della Marina militare e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore

della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

- b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;
- c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.

Nel caso in cui gli Enti/Comandi di cui sopra siano stati interessati da modifiche ordinamentali, verificata la relativa copertura finanziaria, nonché il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti le funzioni concretamente svolte, l'indennità potrà essere corrisposta anche nel caso di soppressione, con contestuale assorbimento delle funzioni in altro Ente, nonché di riconfigurazione e ridenominazione degli stessi.

Ulteriori specializzazioni

Al personale militare con abilitazione avanzata aeromobile, in servizio presso il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste", spetta un'indennità supplementare mensile pari al 20%.

Al personale militare con qualifica di fuciliere dell'aria, in servizio presso il 16° Stormo, il 9° Stormo e il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, spetta un'indennità supplementare mensile pari al 20%.

Al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità di impiego operativo è elevata al 160%.

Servizi collettivi, navigazione e meteorologia

Per i servizi collettivi fuori sede (drappelli di almeno 10 unità, durata minima 4 ore), spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura del 280% dell'indennità di impiego operativo di base.

Al personale militare imbarcato su navi militari in armamento o allestimento spetta, nei giorni di navigazione (almeno 4 ore) e nei giorni di sosta fuori sede, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura del 280%.

Tale indennità spetta anche al personale che raggiunge l'unità navale in posizione di fuori sede. Agli Ufficiali e Sottufficiali dell'Aeronautica militare con qualifica di meteorologia, effettivamente impiegati in incarichi operativi del Comparto Meteorologico, spetta un'indennità supplementare mensile pari al 40% dell'indennità di impiego operativo di base.

4.7 Indennità di presenza festiva – art. 14 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Incremento dell'indennità di presenza festiva e ambito di attribuzione

Al personale militare che presta attività lavorativa in un giorno festivo matura l'indennità di presenza festiva prevista dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00.

Al personale militare chiamato a prestare servizio nelle seguenti festività di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto è attribuito,

in luogo dell'indennità di euro 14,00, un compenso giornaliero pari a euro 40,00 per ciascuna festività.

4.8 Indennità per servizio aviolancistico – art. 15 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Nuova indennità per servizio aviolancistico

Al personale militare in possesso di brevetto militare di paracadutismo, impiegato durante attività di addestramento o operazioni aviolancistiche con le seguenti qualifiche:

- direttore di lancio,
- addetto alla sicurezza lancio,
- drop zone safety officer,
- departure airfield control,

è riconosciuta un'indennità giornaliera per servizio aviolancistico pari a euro 15,00.

L'indennità non spetta al personale appartenente ai gruppi sportivi di specialità.

4.9 Indennità di servizio aereo – art. 16 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Nuova indennità di servizio aereo

Al personale militare che svolge funzioni di assistente al traffico aereo o di controllore del traffico aereo, in modo continuativo o discontinuo, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso:

- Enti dei servizi informazioni aeronautiche,
- Enti dei servizi del traffico aereo,
- Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare,

è riconosciuta un'indennità di presenza pari a:

- euro 20,00 per le funzioni di controllore del traffico aereo.

L'indennità matura per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.

Per il personale militare che espleta funzioni di controllo del traffico aereo, l'indennità è rideterminata in:

- euro 40,00, se i servizi gestiscono un numero mensile di movimenti di aeromobili superiore a 2.000;
- euro 60,00, se i movimenti mensili sono superiori a 4.000, come attestato dall'autorità competente di ciascun aeroporto.

L'indennità di servizio aereo non è cumulabile:

- con l'indennità di cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 511/1979;
- con l'indennità per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'art. 13, comma 15, del decreto.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, per movimento di aeromobile si intendono attraversamenti, atterraggi e decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi interessati.

4.10 Indennità mensile artificieri – art. 17 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Nuova indennità mensile per artificieri

Al personale militare in possesso delle qualifiche di:

- IEDD (Improvised Explosive Device Disposal),
- CMD (Conventional Munitions Disposal),
- EOD (Explosive Ordnance Disposal), ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una delle suddette qualifiche,

è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

La medesima indennità spetta anche al personale in possesso delle predette qualifiche impiegato come istruttore presso il Centro di Eccellenza Counter IED.

L'indennità non è cumulabile con le indennità previste dall'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto.

4.11 Indennità per soccorritori alpini - art. 18 del D.P.R. 20 aprile 2022, n.56

Nuova indennità per soccorritori alpini

Al personale militare in possesso della qualifica di:

- Operatore Soccorso Alpino Militare (OSAM);
- Tecnico Soccorso Alpino Militare (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine ed impiegato in attività di soccorso alpino è riconosciuta un'indennità giornaliera pari a euro 6,00.

L'indennità spetta in occasione di attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.

5. DISPOSIZIONI FINALI

In attuazione dell'art. 4 del D.P.R. del 4 dicembre 2025, n. 202 e dell'art. 7 del D.P.R. del 4 dicembre 2025, n. 204, al personale dirigente delle Forze Armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti già estese alla data di entrata in vigore dei decreti.

6. CASI DI ESCLUSIONE

Gli emolumenti accessori previsti dal D.P.R. 4 dicembre 2025, n. 204 non spettano al personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

- personale comandato o distaccato presso amministrazioni o enti esterni all'Amministrazione della Difesa, qualora il relativo trattamento economico sia posto integralmente a carico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione;
- personale sospeso dall'impiego per motivi penali o disciplinari, nei casi in cui la sospensione comporti la corresponsione del trattamento economico in misura ridotta (50 per cento dello stipendio);
- personale collocato fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi temporanei all'estero, ai sensi della legge 12 novembre 1962, n. 1164;
- personale dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare e idoneo al transito all'impiego civile, a decorrere dalla data di effettivo transito nei ruoli civili.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei limiti retributivi complessivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'esercizio di funzioni direttive o equiparate presso uffici diversi dall'Amministrazione di appartenenza.

7. CONCLUSIONI

La Direzione Generale del Personale Militare, con la presente circolare, fornisce indirizzi applicativi dei D.P.R. 4 dicembre 2025, n. 202 e n. 204, concernenti il trattamento economico del personale dirigente delle Forze Armate per i trienni 2018-2020 e 2021-2023.

Le strutture competenti sono tenute a porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza, assicurando la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni economiche previste dai citati decreti, nel rispetto delle decorrenze e delle modalità ivi stabilite.

In relazione a quanto precede, gli Enti in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare, fino ai livelli periferici, al fine di garantire la piena informazione del personale dirigente interessato in ordine agli emolumenti spettanti e alle modifiche intervenute.

Si rappresenta che entrambi i D.P.R. in argomento sono entrati in vigore il 15 gennaio 2026, decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A seguito della pubblicazione della presente circolare, le Amministrazioni e gli Enti competenti (Ministero della Difesa / Centro Unico Stipendiale) provvederanno all'emanazione delle istruzioni operative necessarie ai fini del calcolo e della corresponsione delle somme dovute.

La liquidazione dell'emolumento una tantum e delle spettanze accessorie avverrà in coincidenza con le scadenze tecniche previste e subordinatamente al completamento delle attività istruttorie (quali, a titolo esemplificativo, il censimento del personale interessato e l'acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie).

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D.A. Fabio SARDONE